



Data **17 APR. 2015** Protocollo N° **161702** Class: **E.760.20.10** Prat. Fasc. Allegati N° **1**

Oggetto: **Regolamentazione impianti ittiogenici – nota Ministero della Salute prot. n. 0016167-31/7/2014.**

P E C

Ai Responsabili delle Az.ULSS del Veneto

Ai Referenti per l'acquacoltura delle Az.ULSS del Veneto

e, p.c.,

Alla Sezione Caccia e Pesca regionale

All'Associazione Piscicoltori Italiani

Al Centro di referenza nazionale per lo studio e la diagnosi delle malattie dei pesci, dei molluschi e dei crostacei - IZSve

Al CREV

Il Ministero della Salute, con nota di cui all'oggetto, ha aggiornato le linee guida prot. n. 600.7/24461/AG13/2129 del 31 agosto 2000.

La scrivente Sezione, dopo l'emanazione della suddetta regolamentazione, di cui si allega copia, ha chiesto chiarimenti al Ministero della Salute riguardo alcuni aspetti: di seguito vengono riportate alcune note interpretative.

Punto A della nota ministeriale – Impianti ittiogenici a ciclo completo: devono intendersi alla stregua di veri e propri allevamenti ed in Banca Dati Regionale dette strutture dovranno essere censite come allevamenti, tipologia produttiva riproduttori e finalità semina in acque pubbliche.

Punto B della nota ministeriale - Incubatoi di valle: si precisa che in ambito regionale dovranno essere censiti in Banca Dati Regionale come incubatoi con finalità di semina in acque pubbliche.

Inoltre la Regolamentazione allegata cita: "*Come già evidenziato nel D.M. 3 agosto 2011, recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura (...), le Pubbliche Amministrazioni responsabili della gestione delle attività di ripopolamento in acque pubbliche devono riportare in anagrafe (...) le informazioni riguardanti la movimentazione degli animali d'acquacoltura da immettere nei bacini idrici di loro competenza*". Nel contesto attuale è da intendersi che sono i titolari/responsabili degli impianti ittiogenici che devono registrare in anagrafe le informazioni riguardanti la movimentazione in uscita degli animali d'acquacoltura per semina in acque pubbliche.

**SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE**

Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia - Tel. 041/2791417/1325 – Fax 041/2791330

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Inoltre, per quanto riguarda gli impianti di quarantena, si precisa che i nominativi delle imprese che svolgono tale attività devono essere registrate in BDN dagli Assessorati alla Sanità per il tramite delle AZ-ULSS che li inseriranno in BDR.

Distinti saluti.

Il Dirigente di Settore  
Igiene e sicurezza degli alimenti di origine  
animale, sanità animale e zootecnia

- dott. Michele Brichese -

MB/lf

**SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE**  
Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia - Tel. 041/2791417/1325 – Fax 041/2791330  
PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI  
Uff. II DGSAF

0016167-31/07/2014-DGSAF-COD\_UO-P

Trasmissione elettronica  
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 333607 data 05/08/2014, pagina 1 di 4

Registro – Classif: **I.1.a.e/2014/15**

REGIONI E PROVINCE AUTONOME  
ASSESSORATI SANITA'  
II.ZZ.SS  
Loro sedi  
e per conoscenza  
Centro di referenza nazionale  
per le malattie dei pesci, molluschi e crostacei  
IZS delle Venezia  
Trasmissione via PEC

Oggetto: regolamentazione attività impianti ittogenici

La quantità e qualità della popolazione ittica degli ambienti acquatici è sottoposta all'azione di diversi fattori limitanti per fronteggiare i quali si ricorre sempre con maggiore frequenza all'attività di ripopolamento.

Tale attività di ripopolamento, ossia l'immissione della fauna ittica nelle acque, condotta per risolvere situazioni di depauperamento ittico e consentire un soddisfacente esercizio dell'attività di pesca sportiva, viene effettuata anche utilizzando individui appartenenti alla fauna autoctona ancora presente nell'area di rilascio, con l'obiettivo di incrementarne numericamente la popolazione per mantenere livelli di densità adeguati alla capacità portante dell'ambiente acquatico.

Considerato che la vigente normativa è particolarmente attenta alla protezione degli stock selvatici si è ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento delle linee guida elaborate dal Ministero della salute di cui alla nota prot. N. 600.7/24461/AG13/2129 del 31 agosto 2000, al fine di fornire indicazioni per la gestione delle campagne ittogeniche e supportare l'elaborazione dei singoli piani operativi regionali e provinciali .

Si ringrazia per l'attenzione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
\*F.to Gaetana Ferri

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente dell'Ufficio II: Dott. Ruocco Luigi – 06.59946755 - email: [l.ruocco@sanita.it](mailto:l.ruocco@sanita.it)  
Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti, Tel: 06 59946814- email: [a.maroni@sanita.it](mailto:a.maroni@sanita.it)  
Pec: [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

## *Linee guida per la gestione di attività connesse agli impianti ittiogenici*

Gli impianti ittiogenici sono strutture finalizzate alla tutela della biodiversità e quindi alla salvaguardia delle specie autoctone ed endemiche attraverso il mantenimento dei loro patrimoni genetici.

In tale contesto si distinguono:

A. **Impianti ittiogenici a ciclo completo**: sono allevamenti ittici con finalità conservazionistiche legati alla caratterizzazione genetica degli stock ittici. L'attività è a ciclo completo, con stabulazione permanente dei riproduttori. Le specie ittiche prodotte vengono principalmente utilizzate per il ripopolamento. Questi allevamenti non possono essere considerati incubatoi di valle e devono pertanto essere inseriti nella categoria I, ai sensi dell'art. 16, comma 5 del D. L.vo 148/08; sono inoltre autorizzati anche per fini commerciali.

Detti impianti devono inoltre rispettare tutte le condizioni di cui al D.M. 3 agosto 2011 "Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione", ai sensi dell'art. 6 del D.L.vo 148/08.

B. **Incubatoi di valle**: rappresentano una particolare tipologia di impianto ittiogenico con finalità puramente conservazionistiche senza fini commerciali. Gli incubatoi di valle solitamente effettuano ripopolamenti molto limitati nel tempo e nello spazio. Gli incubatoi di valle, pur comportando di fatto un'introduzione di animali in acque pubbliche, possono non essere ricompresi, in presenza di particolari condizioni, all'interno del disposto di cui all'art. 16, comma 5 del D.Lvo 148/08, che stabilisce che il materiale utilizzato per la semina in acque pubbliche debba provenire da aziende o zone riconosciute indenni (categoria I, ai sensi dell'all. III parte A del DLvo 148/08).

A tale fine la condizione essenziale è che l'attività si svolga esclusivamente in un contesto idrografico in cui l'autorità sanitaria competente rilevi l'esistenza uno stato sanitario omogeneo della popolazione ittica presente e ritenga che tale attività non possa alterare il medesimo.

A tale riguardo devono essere soddisfatte le seguenti condizioni di base:

1. Lo sviluppo delle uova derivanti dall'attività di spremitura dei pesci selvatici deve avvenire in impianti ubicati nello stessa area del corso d'acqua da cui vengono prelevati i riproduttori ed in cui devono defluire le acque di scarico dello stesso. Non è quindi consentito in questi impianti l'introduzione di pesci, uova o gameti provenienti da altre zone.
2. L'immissione in acqua dei prodotti ittici derivati dalle uova così incubate deve avvenire nella stessa area del corso d'acqua da cui sono stati prelevati i riproduttori utilizzati per la spremitura;
3. Trattandosi di animali di stato sanitario indeterminato, la semina potrà avvenire sia a monte che a valle dell'incubatoio se non sono presenti impianti indenni. Diversamente, in caso di presenza di impianti indenni a monte dell'incubatoio la semina potrà avvenire solo nel tratto di bacino posto a valle dello stesso incubatoio.
4. Nell'impianto non devono essere presenti permanentemente riproduttori e la stabulazione degli stessi non può essere superiore a sei mesi;
5. Per particolari esigenze potrà essere permesso, da parte dell'amministrazione competente (Provincia o Regione) e previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente, il mantenimento dei riproduttori per più anni. In tale caso gli esemplari che rimangono nell'incubatoio dovranno essere identificati correttamente, ad esempio mediante microchip.
6. il liquido ovarico e gli avannotti prodotti devono essere testati annualmente per SEV e NEI.

I titolari degli incubatoi di valle possono essere associazioni di pescatori o altri soggetti delegati a ciò direttamente dalle Province o da altri enti pubblici interessati.

Qualora gli Assessorati regionali ritengano che tali requisiti siano rispettati e consentano agli impianti di effettuare tale attività, gli stessi devono essere registrati nella sezione acquacoltura della BDN dell'anagrafe zootecnica come deroghe di cui all'art.4, comma 4, punto a) D.L.vo 148/08 "impianti diversi dalle imprese di acquacoltura in cui gli animali acquatici sono tenuti non a scopo di immissione sul mercato".

Gli incubatoi di valle, essendo registrati in deroga, possono svolgere solo un'attività limitata nel tempo e nello spazio, come descritto nelle presenti linee guida, programmata e predeterminata in funzione di obiettivi di interesse pubblico, così come richiamato in premessa, e ricadono sotto la diretta responsabilità dell'Ente pubblico estensore del programma.

Considerando l'esercizio in deroga e la delicatezza dell'attività esercitata, il gestore/titolare o l'Ente pubblico estensore del programma redige un piano operativo descrittivo della struttura e delle finalità (specie allevata, numero soggetti, produzioni ecc.) e adotta un manuale di buone pratiche igieniche, con particolare attenzione alle misure di biosicurezza, validato dalla ASL.

E' comunque auspicabile che per le zone interessate dalle campagne ittiogeniche sia valutata l'eventualità di richiedere comunque il riconoscimento comunitario, non essendo questo obiettivo in contrasto con tale attività.

Si rappresenta inoltre che, a prescindere dai programmi per il riconoscimento, nel corso delle campagne ittiogeniche l'autorità competente, al fine di conoscere lo stato sanitario del fiume/torrente, dispone la raccolta di campioni di liquido ovarico durante l'attività di spremitura dei riproduttori selvatici o stabulati.

Come già evidenziato nel D.M. 3 agosto 2011, recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura ed agli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'articolo 6 del D.L.vo 4 agosto 2008, n. 148, allegato A, le Pubbliche Amministrazioni responsabili della gestione delle attività di ripopolamento in acque pubbliche, devono riportare in anagrafe, ai sensi del DM 8 luglio 2010 art 9 comma 1 le informazioni riguardanti la movimentazione degli animali d'acquacoltura da immettere nei bacini idrici di loro competenza.

Gli incubatoi di valle essendo invece essi stessi produttori del materiale ittico da semina, devono invece essere dotati solo di un registro semplificato aggiornato su cui annotare le seguenti informazioni minime, disponibile ad ogni richiesta della ASL (allegato)

### Impianti di quarantena

La qualifica di incubatoio di valle non è compatibile con quella di impianti di quarantena. Infatti i requisiti stabiliti nel considerando 7 e nell'art.2 della Decisione 2008/946/CE inquadrano gli impianti di quarantena nelle imprese di acquacoltura di cui all'art. 3 del DLvo 148/08, e pertanto devono essere rispettate prescrizioni equivalenti a quelle fissate per le stesse imprese.

Ai sensi della decisione 2008/392 del 30 aprile 2008, devono essere inoltre disponibili sulla pagina Internet dei singoli Stati Membri informazioni relative alle imprese di acquacoltura ed agli stabilimenti di trasformazione, ivi comprese quelle relative agli impianti di quarantena.

Gli Assessorati regionali registrano nella sezione acquacoltura della BDN dell'anagrafe zootecnica i nominativi delle imprese che svolgono tale attività.

## REGISTRO INCUBATOIO DI VALLE

Denominazione impianto \_\_\_\_\_ Codice aziendale \_\_\_\_\_

Nome del corso d'acqua \_\_\_\_\_

Indirizzo: Comune \_\_\_\_\_ Localita' \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ ASL \_\_\_\_\_

Coordinate geografiche \_\_\_\_\_ (indicare il sistema di riferimento)

CARICO					SCARICO		
Data inizio attività	Specie	N° riproduttori	N° uova prodotte <sup>^</sup>	N° trotelle ancora presenti	N° riproduttori rilasciati	N° Avannotti e trotelle seminati	Data fine attività

<sup>^</sup>Le uova prodotte in incubatoio vanno registrate nella sezione "carico", mentre gli avannotti seminati vanno registrati nella sezione "scarico", insieme ai riproduttori rilasciati

° Inserire la data di chiusura temporanea dell'impianto al termine dell'attività di ripopolamento